



*Tribunale di Lagonere e Procura della Repubblica
di Lagonere*

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE ED IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

- viste le disposizioni normative, regolamentari ed i provvedimenti interni vigenti, relativi alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- visti, da ultimo, il D.L. 24 dicembre 2021, n.221 -"Proroga della stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da "Covid-19"- il D.L. 30 dicembre 2021, n. 229 - "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria" - la circolare del Ministero della Salute prot. 60136 del 30 dicembre 2021, recante "Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante "VOC Sars-Cov-2 Omicron", il D. L 7 gennaio 2022 n 1 ;
- ritenuto opportuno impartire disposizioni organizzative in merito alla prevenzione della diffusione del Coronavirus e tutte le sue varianti salve, naturalmente, nuove disposizioni normative/regolamentari e i provvedimenti dell'Autorità sanitaria;
- premesso che il Decreto Legge n. 221/2021 ha ulteriormente prorogato la durata dello stato di emergenza nazionale e le misure per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, compreso l'utilizzo del c.d. green pass rafforzato, anche in zona bianca, fino al 31 marzo 2022 e che tale decreto legge prevede, tra altro:
 - ✓ riduzione della durata del green pass vaccinale da 9 a 6 mesi a partire dal 1° febbraio 2022;
 - ✓ obbligo di utilizzare la mascherina anche all'aperto e anche in zona bianca;
 - ✓ obbligo di utilizzare la mascherina FFP2 su tutti i mezzi di trasporto;
 - ✓ obbligo di possedere/esibire il green pass rafforzato (ciclo vaccinale completo o guarigione) nei ristoranti e bar anche per il consumo al banco.
 - ✓ obbligo di green passo rafforzato per categorie di età:

richiamate le perduranti disposizioni già emanate dal Procuratore della Repubblica con provvedimento in data 10.1.2022 per cui l'accesso agli uffici giudiziari, da parte dei difensori, dei consulenti, dei periti e degli altri ausiliari del magistrato, estranei alle amministrazioni della giustizia, deve avvenire solo nel possesso e previa esibizione, a richiesta, di certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass base come discosto dal decreto legge 7 gennaio 2022 n.1, art. 3 a modifica l art. 9 sexies del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 contenente "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", così come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87; ribadito che, ai sensi del nuovo art. 4 quinquies co. 2 del d.l. 22.4.2021, n. 52, introdotto dall'art. 1 del d.l. n. 1 del 2022, il controllo dell'attuazione delle previsioni in materia viene conferito al Procuratore Generale, in linea con le previsioni già vigenti in materia di controllo degli accessi ai palazzi di giustizia del Distretto; ritenuta l'esigenza di ulteriori disposizioni integrative, anche con riferimento alle previsioni di cui è stata differita l'entrata in vigore

DISPONGONO

Dal 15 febbraio 2022, il controllo all'ingresso dei palazzi di giustizia è esteso anche all'obbligo di esibizione dell'apposita certificazione (*green pass rafforzato*:) da parte degli ultracinquantenni, in quanto destinatari dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-quinquies del d.l. n. 44 del 2021, introdotto dall'art. 1 del d.l. n. 1 del 2022;

tale verifica avverrà tramite le modalità in atto, all'accesso al Palazzo di Giustizia, a cura del Personale di Vigilanza, con riferimento a tutte le categorie sottoposte a controllo (ed esclusione pertanto dei soli testi e delle parti dei procedimenti in corso) come già disposto in adempimento delle previsioni di cui ai DPCM 17.6 e 12.10 2021, con modalità dunque che garantiscono, tramite "App Verifica C 19 " la temporaneità dell'accertamento ai soli fini del rispetto del divieto di accesso, e con divieto di ogni forma di trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 2 ter divo 196/2003. che include anche il divieto di comunicazione e diffusione degli stessi e con la sola esclusione del caso in cui la registrazione del dato sia necessaria a giustificazione del divieto di accesso, fermo restando il divieto di ogni ulteriore forma di trattamento del dato.

Evidenziato allo scopo che, con le espressioni:

Green pass base: s'intende Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione/guarigione o test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo;

Green pass rafforzato: s'intende Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non è costituito dunque da test antigenico rapido o molecolare.

Per tutti i tipi di green pass restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un'idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021.

E' stabilito inoltre:

l'obbligo di indossare la mascherina anche nelle aree esterne del Palazzo di Giustizia di Lagonegro.

Si rammenta inoltre la necessità della scrupolosa osservanza delle misure già adottate e in particolare:

- la rilevazione obbligatoria della temperatura corporea effettuata, a distanza per gli utenti, magistrati, i dipendenti e tutti coloro che accedono al Palazzo di Giustizia di Lagonegro nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, per la quale non viene effettuata, in via generale, la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea, ma solo quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso alla sede; qualora venga riscontrata una temperatura superiore ai 37,5 gradi, all'utente viene inibito l'accesso dagli addetti alla vigilanza;

- l'obbligo dei magistrati e dipendenti di dare immediata segnalazione al proprio Medico curante e all'Ufficio di appartenenza dell'interdizione all'accesso nel Palazzo di Giustizia per lo stato febbrile o la rilevata sintomatologia;

- il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro e della areazione frequente degli ambienti di lavoro;

- l'utilizzazione corretta di mascherine chirurgiche o FFP2, coprendo naso e bocca;

- l'igienizzazione frequente delle mani nonché delle postazioni di lavoro dopo l'eventuale consumazione di cibi durante la pausa pranzo;

- il divieto di contatto fisico diretto (es. stretta di mano, abbraccio), l'obbligo di smaltire negli appositi contenitori, chiusi in bustine di plastica le mascherine usate, guanti e fazzoletti di carta, per evitare qualsiasi contatto con secrezioni.

Si richiama l'attenzione sull'obbligo di tutti i lavoratori di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dall'art. 20 del D.lvo 81/2008 e come ribadito nell'allegato 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020

- "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid- 19 negli ambienti di lavoro, tra il Governo e le Parti sociali" da estendere, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, a lavoratori a tempo determinato, tirocinanti, magistrati onorari, giudici popolari, stagisti a qualunque titolo presenti nel Palazzo di Giustizia di Lagonegro.

In particolare si segnala il dovere di allontanarsi immediatamente dal luogo di lavoro (Palazzo di Giustizia) in caso di sopraggiunto stato febbrile oltre 37,5 gradi o altra evidente sintomatologia correlata alla infezione da Covid 19 e di rivolgersi subito al proprio medico curante, dandone immediata comunicazione riservata al Capo dell'Ufficio e in proseguo delle misure adottate di "isolamento", "quarantena" o auto sorveglianza e di eventuali contatti di tipo stretto (ad alto rischio) tenuti nell'ambito dell'Ufficio per l'opportuno tracciamento e le eventuali misure di sanificazione in sede.

Fino al 31 marzo 2022, ovvero fino al termine della proroga della emergenza sanitaria

DISPONGONO

- di limitare al massimo gli spostamenti in Ufficio, recandosi in altri uffici solo se necessario per esigenze istituzionali;

- di incentivare gli accessi telematici dell'utenza, mantenendo ampia disponibilità a fornire le dovute informazioni e la necessaria modulistica via mail;

- di fare svolgere l'attività dei tirocinanti ex art 73 prevalentemente da remoto salvo motivata richiesta di attività in presenza da parte del Magistrato affidatario, onde evitare affollamenti e garantire il rigoroso rispetto delle disposizioni igienico sanitarie;

- di utilizzare i distributori automatici di bevande e alimenti, previa igienizzazione delle mani, una persona per volta, prelevando la consumazione ed allontanandosi immediatamente, per consentirne ad altri l'accesso in sicurezza.

Gli Addetti ai servizi di vigilanza continueranno a garantire il rispetto delle disposizioni impartite, anche reiterando verbalmente la segnalazione ai dipendenti, all'utenza ed ai fornitori.

Si dispone che copia del presente provvedimento venga comunicata ai magistrati, togati e


onorari, al personale amministrativo, al Presidente degli Ordini degli Avvocati di Lagonegro, alla società di vigilanza armata, all'R.S.P.P. e Medico competente del Palazzo di Giustizia, ai tirocinanti, alle OO.SS., R.S.U., R.L.S.

Si dispone altresì la trasmissione di una copia al Presidente della Corte di Appello di Potenza e al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza.


Il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito internet del Tribunale e della Procura della Repubblica di Lagonegro.

Lagonegro, 28 gennaio 2022

Il Procuratore della Repubblica
(*Gianfranco Donadio*)



Il Presidente del Tribunale
(*Luigi Pentangelo*)



Firmato digitalmente da
PENTANGELO
LUIGI
C=IT
O=MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA/801844
30587

PROCURA DELLA REPUBBLICA
DI LAGONEGRO
Depositato il 1/ FEB. 2022
Il Direttore Amm.vo
D.ssa *Floriana Orofino*
